

Sent. Nr. 6/2015
Del 01/03/2015
Dep. 01/03/2015
Fasc. Nr. 994/2013 RP
Cron. Nr. 536/2015

Appalto
Tempe
cristallini
~~IL PUNTO DI VISTA~~
Cristallini

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n.994/2013 promossa da:

M. GI. [redacted] quale titolare dell'impresa individuale M. B. [redacted] attualmente
cessata, rappresentato e difeso, come da mandato a margine del ricorso da [redacted]
elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Reggio Emilia [redacted]

- RICORRENTE -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -, in persona del
Presidente pro-tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Reggio Emilia Via della
Previdenza Sociale n.6, rappresentato e difeso dall [redacted]

- CONVENUTO

e contro

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI REGGIO EMILIA, in persona del suo Direttore e legale rappresentante *pro-tempore*, con l'avv. [REDACTED]

- CONVENUTO

nonché contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A. quale agente della riscossione, con sede sia in Reggio Emilia che in Firenze

-CONVENUTA

in punto a: opposizione avviso di addebito

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in cancelleria il 9/8/2013 diretto al giudice del lavoro di Reggio Emilia, il sig. M. [REDACTED] G. [REDACTED], agendo quale titolare dell'impresa individuale M. [REDACTED] E. [REDACTED] attualmente cessata, si oppone all'avviso d'addebito n.395 2013 00012173 85 000 emesso in favore dell'INPS e avente causa dall'accertamento compiuto da Ispettori DTL e confluito nel verbale n. 073 del 21/9/2012 con il quale si riqualifica il rapporto di lavoro tra la sig. [REDACTED] e la ditta individuale M. [REDACTED] B. [REDACTED] (inquadabile come co.co.pro) in rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale impiegata full time a decorrere dal febbraio 2010 sino al gennaio 2012.

L'azienda –che dalla visura camerale prodotta dalla DTL quale doc.16 si occupa di “vendita on line a mezzo internet di coltelleria da cucina, sportiva, hardware e libreria di settore, attrezzatura da campeggio”- afferma la genuinità dei due contratti a progetto stipulati dal febbraio 2010 con [REDACTED] che per tutta la durata dei rapporti si sarebbe sempre e esclusivamente occupata dell'aumento della visibilità della M.B. [REDACTED] mediante l'inserimento nella ‘vetrina’ del sito Ebay dei prodotti giacenti in magazzino, e del miglioramento della gestione del magazzino stesso, come appunto previsto nei due progetti di cui ai contratti prodotti (cfr.doc.4 ric.).

Era avvenuto che la collaboratrice inoltrò alla DTL di Reggio Emilia una richiesta di intervento nella quale dichiarava che presso M.B. [REDACTED] aveva svolto nel tempo anche e soprattutto mansioni di impiegata, seguendo le spedizioni e la contabilità, rispondendo al telefono ed eseguendo i lavori di ordinaria segreteria, lavorando tutti i giorni dal lunedì al venerdì per venti ore alla settimana con orario dalle ore 8.30 alle 12.30; affermava che le eventuali ore di straordinario le venivano liquidate in busta paga sotto la voce “premio buona riuscita”; e produceva a sostegno di quanto dichiarato estratto del sito E-bay relativo ai feedback di M.B. [REDACTED] dal quale si evince che l'ultima vendita fatta tramite il sistema di aste on line era datata 1° settembre 2010.

A seguito di tale segnalazione veniva effettuato accesso ispettivo, e successive acquisizioni documentali e di informazioni; all'esito degli accertamenti gli Ispettori concludevano per la nullità/simulazione dei co.co.pro instaurati con la F. [REDACTED] che a tutti gli effetti era da considerarsi lavoratrice subordinata.

Si costituiva nei termini INPS chiedendo il rigetto del ricorso a fronte della fondatezza degli accertamenti ispettivi.

Parimenti si è costituita la DTL di Reggio Emilia contestando radicalmente le deduzioni avverse, ed eccependo in via pregiudiziale la propria carenza di legittimazione passiva.

Veniva svolta attività istruttoria mediante l'escussione di testimoni, ed all'udienza odierna del 4 marzo 2015 il Giudice ha deciso la causa mediante pubblica lettura del dispositivo.

Preliminarmente appare accoglibile l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla DTL, atteso che, per giurisprudenza univoca e costante “In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo della violazione delle norme sul ricorso infrasettimanale di lavoratori subordinati e sulla registrazione nel libro paga di prestazioni

straordinarie, pur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie nella misura minima, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria"(da ultima Sez. L, Sentenza n. 16319 del 12/07/2010).

Anche questo Tribunale si è da sempre uniformato alla citata e condivisibile giurisprudenza (cfr. tra tante, la recentissima sentenza 884/2014).

Va poi osservato che, nonostante il ricorso sia formalmente intestato come promosso anche nei confronti di EQUITALIA CENTRO s.p.a., di fatto parte ricorrente non ha dato prova di avere materialmente notificato a detta società il ricorso (ed in effetti la stessa neppure risulta costituita), e da ciò si deduce che vi è stata rinuncia implicita agli atti ed all'azione (nemmeno formalizzata) nei confronti dell'esattore.

Il Fatto

Nel merito il ricorso è infondato; ma non è questo l'aspetto più inquietante della vicenda esaminata.

Introdotta apparentemente come una assai frequente vertenza in materia di accertamento della subordinazione, la causa in oggetto assume caratteristiche peculiari per le emergenze processuali acquisite, che hanno evidenziato episodi connessi di potenziale evasione tributaria ed illeciti disciplinari o di altra natura ipotizzabili a carico dei testimoni sentiti in udienza.

Va infatti osservato che, sia dalla testimonianza lucida e coraggiosa di [REDACTED] chiamata due volte dal Giudice per essere sentita, sia dalle emergenze documentali, sia dalle fantasiose ipotesi ricostruttive fornite dal ricorrente e dalle reticenti deposizioni di terze persone, emerge come la ditta individuale M [REDACTED] non facesse capo a [REDACTED] -all'epoca dei fatti di anni 73 ed asseritamente affetto da gravi patologie (tuttavia non documentate)- ma a suo figlio M [REDACTED] M [REDACTED] detto M [REDACTED] ed all'amico [REDACTED] persone che possono ben essere definite, sulla base delle considerazioni che ora si esporranno, soci occulti della società stessa, rimasti formalmente estranei all'azienda per ragioni verosimilmente professionali.

E ciò in quanto M [REDACTED] M [REDACTED] è vigile urbano presso il Comune di Reggio Emilia, P [REDACTED] G [REDACTED] Assistente Capo della Polizia di Stato in forza alla Questura di Reggio Emilia; a quanto

risulta nessuno dei due aveva all'epoca (anni 2010-2012; probabilmente anche per il periodo precedente) autorizzazione della propria Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art.53 D.Lvo 30/3/2001 n.165; e ciò sempre che non vi sia incompatibilità assoluta tra l'attività svolta da M [redacted] Bl [redacted] (commercio on line di coltelli ed affini) e le professioni svolte (compito che non spetta a chi scrive esaminare).

E' la stessa F [redacted] D [redacted] a descrivere ciò che avveniva all'interno di M [redacted] "Posso dire che io con M [redacted] G [redacted] non ho mai avuto alcun rapporto, questo signore è un pensionato che aveva solo il nome in quella ditta, ma chi si occupava di tutto era il figlio M [redacted] M [redacted] e il sig. P [redacted] G [redacted], il programmatore del sito.

Il 19/11/2011, visto che tra un mese mi scadeva il contratto, chiesi a M [redacted] M [redacted] cosa intendevano fare di me, ed ho contestualmente scritto un SMS a P [redacted] che aveva comunque un ruolo e degli interessi in questa società.


Piccinini mi richiamò dicendomi ci vediamo stasera, e quella sera ci vedemmo io, M [redacted] M [redacted] e P [redacted] in un bar di Correggio. In quel luogo mi dissero che avrebbero continuato, creando una nuova società ed un nuovo sito, mi dissero di stare tranquilla perché lavoro ce ne era, i fatturati erano aumentati notevolmente.

Io ho lavorato tutto il periodo Natalizio, ma poi a fine gennaio mi dissero: non ci sono nuove proposte, ciò mi fu detto da P [redacted] che venne apposta, presente anche M [redacted] M [redacted]

La F [redacted] descrive le modalità delle sue prestazioni di lavoro specificando che: "Non sempre era presente con me qualcuno in ufficio, dipendeva dalle volte, quando c'era qualcuno era sempre M [redacted].. Quando non andavo in ufficio, avisavo sempre M [redacted] M [redacted].. Fu M [redacted] M [redacted] e P [redacted] dirmi, all'inizio del rapporto, quali erano i miei compiti, che io poi svolsi in autonomia, anche se avevo problemi chiedevo a M [redacted] M [redacted]".

Va precisato che le dichiarazioni rese al Giudice sono del tutto in linea con quelle, rese due anni prima, agli ispettori della DTL (cfr. richiesta d'intervento 21/12/2012 doc.1 DTL).

Richiamata una seconda volta a fronte delle divergenti dichiarazioni rese in qualità di testimoni (e dunque sotto giuramento) sia da Marchi Massimiliano che da P [redacted] G [redacted], all'udienza del 19/3/2014 la F [redacted] a ulteriormente dichiarato: "Fui contattata per la prima volta da M [redacted] M [redacted] per telefono in quanto avevamo un'amica in comune, successivamente ebbi il primo colloquio con M [redacted], non era presente G [redacted] poi abbiamo fissato un altro



appuntamento nel quale erano presenti sia M. [REDACTED] ANO che P. [REDACTED], nel quale ci siamo messi d'accordo sulle condizioni.

M. [REDACTED] G. [REDACTED] non è mai venuto in azienda, non ho mai avuto rapporti lavorativi con lui, non c'entrava nulla nell'azienda, lo vedevo sulle scale perché abitava al piano di sotto".

Quanto al ruolo di P. [REDACTED], cui la teste afferma avere inviato un SMS in occasione della prossima scadenza del suo co.co.pro: "il SMS viene mostrato ed ha il seguente contenuto: "CIAO G. [REDACTED] SONO LA D. [REDACTED] HO GIA' CHIESTO ANCHE A M. [REDACTED], MI FAREBBE PIACERE RIUSSISSIMO A PARLARE QUESTA SETTIMANA FATEMI SDAPERE PER FAVORE. porta la data del [REDACTED] ore [REDACTED] il cell. [REDACTED] sul cell. [REDACTED]"

Ho inoltre due SMS diretti al cell. aziendale [REDACTED]

"VADO IN UFFICIO ALLE 9.30... TI ASPETTO... QUANDO ARRIVI TU" di [REDACTED].


"I PC NON SI ACCENDONO, PERCHE?" di [REDACTED]

Questo cellulare era in uso a M. [REDACTED] O, o meglio, era un cellulare aziendale che compariva sul sito M. [REDACTED] B. [REDACTED] e quindi era utilizzato spesso per lavoro, nel senso che sullo stesso ci arrivavano frequentemente SMS o chiamate di clienti, anche serali, per ordini o chiarimenti, quindi al mattino lo usavo io e lo trovavo a disposizione in ufficio, al pomeriggio ed alla sera lo teneva M. [REDACTED]

poteva succedere che il cellulare rimanesse al mattino in mano a M. [REDACTED] lui si scordasse di lasciarlo in ufficio".

Incalzata dal Giudice, la F. [REDACTED] spiega ancora: "Viene data lettura alla teste delle dichiarazioni rese dal teste P. [REDACTED] posso dire, con riguardo al server, che non so tecnicamente dove fosse allocato, sono però sicura che a casa di P. [REDACTED] erano strumenti informatici per gestire il sito, tant'è che una mattina, collegandomi, il sito non era 'on line', era 'caduto', ed io chiamai P. [REDACTED] che mi disse: è vero, ma ci sono stati dei problemi elettrici a casa mia, non c'era la luce, ora lo ripristino perché la luce è tornata.

P. [REDACTED] totale in ufficio l'ho visto 4-5 volte, lo sentivo per telefono quando c'erano problemi informatici e quando abbiamo iniziato a lavorare per il sito nuovo. Infatti M. [REDACTED] B. [REDACTED] ha avuto due siti, il primo più semplice, non in grado però di reggere il traffico informatico e reggere la



quantità di prodotti, quindi quando l'attività si è avviata il sito è stato cambiato e potenziato, e fu P [redacted] ad insegnarmi i parametri URL, seu, tag e metatag, ossia parole chiave che servono al motore di ricerca per cercare ciò che uno sta cercando, io infatti non mi limitavo ad inserire l'articolo sul sito, ma dovevo collegarlo con il motore di ricerca, in modo che un utente, cercando ad esempio su google un articolo, fosse indirizzato al negozio.

Questa attività è avvenuta nel momento in cui abbiamo trasferito gli articoli dal sito vecchio al nuovo, dopo era M [redacted] che si occupava di inserire gli articoli sul sito, io mi occupavo, come ho già detto, di seguire le vendite.

Viene data lettura delle dichiarazioni rese da P [redacted] Giudice: non è vero quanto dichiarato dal teste P [redacted] io avevo appena venduto un immobile e si era parlato con M [redacted] di conferire capitale in questa società, si trattava di chiacchiere tra me e lui, tuttavia escludo, come apprendo avere riferito il teste P [redacted] che io avessi dato poca disponibilità di orario od altro, al contrario, ero ben disposta a lavorare in quell'azienda che stavano fondando".

Naturalmente è più che lecito dubitare della veridicità della testimonianza, e cercare quello che in gergo penalistico sono i 'riscontri'.

Eccoli.

- 1) Il teste [redacted] responsabile della filiale S [redacted] di Reggio Emilia dal 1995: "Ricordo il cliente M [redacted] B [redacted] lo seguivo personalmente anche a livello commerciale per circa 1 anno e mezzo, circa nel 2011/2012; Commercialmente ho sempre parlato e trattato gli aspetti commerciali con una persona giovane chiamato M [redacted] M [redacted] andavo anche là a trovarlo come cliente, ma ci sentivamo anche telefonicamente o via @ per qualsiasi problema; lo stesso è tutt'ora mio cliente; non so chi sia P [redacted] Gio [redacted] ci sono andato almeno ¼ volte in un anno, ricordo quell'ufficio/magazzino, era composto da un'unica piccola stanza dove c'era un PC e anche la merce stoccata, facevamo fatica a starci in due; oltre a M [redacted] io non ho mai visto nessuno, io andavo di solito al pomeriggio; ricordo che lo persi come cliente e rifeci con lui delle migliori condizioni, per cui ritornò mio cliente."
- 2) Il dominio www.[redacted].it, esistente dal 2010, era registrato a nome di M [redacted] M [redacted]





Con riguardo ai contratti di co.co.pro di cui si discute, va anzitutto evidenziato come il primo avesse durata di 24 mesi e dunque fosse del tutto idoneo a contenere l'intera prestazione resa dalla Folloni: tuttavia (e per mere ragioni economiche) è stato sostituito da uno identico (stesso progetto) con un prezzo complessivo di circa la metà del precedente; e già sotto questo aspetto non si può non notare l'assoluta discrasia della circostanza, atteso che un identico progetto va retribuito nello stesso modo, non avendo alcun rilievo il numero di ore che si destinano al compimento del progetto stesso, posto che ciò che esclusivamente conta (o meglio: dovrebbe contare) è il raggiungimento del risultato.

Ma va in senso assolutamente contrario la dichiarazione resa dall' 'anziano' e 'malato' sig. M. [REDACTED] C. [REDACTED] agli Ispettori, quando afferma (doc.9 DTL): *"Il compenso pattuito era di € 11.300 lordi per il primo contratto, poi € 7.320 lordi per il secondo contratto. Il secondo contratto prevedeva un compenso inferiore in quanto la F. [REDACTED] lavorava meno ore"*.

In ogni caso, ciò che maggiormente interessa ai fini di causa è il contenuto del progetto così come descritto al punto n. 4 di ciascun contratto (doc.4 ric.): *"...l'aumento della visibilità sul mondo internet del 30% rispetto all'attuale e, contestualmente un miglioramento della gestione del magazzino prodotti. Il raggiungimento di tale obiettivo, da raggiungersi nell'arco temporale di 24 mesi, è tramite il sistema di vendite aste on line. Per il raggiungimento di tale obiettivo, il collaboratore opererà giornalmente secondo le seguenti linee guida: Controllo e valutazione della disponibilità di magazzino in funzione delle richieste degli utenti; Analisi ed ottimizzazione dei tempi e modi dell'inserimento dei prodotti sul portale d'asta; Analisi delle tipologie e modalità di ricerche effettuate dai clienti, sia sul portale d'asta che sul sistema di web analysis dell' e-commerce"; Analisi dei trend di spostamenti d'acquisto e ricerca tra i due sistemi; Gestione ordini; Analisi del trend di aumento d'accesso ai sistemi, sia dei clienti che dei motori di ricerca e del tipo di richiesta di quest'ultimi; Andamento dei trend in funzione delle stagioni e delle festività; Analisi globale periodica."*

Orbene, posto che è lecito dubitare che un simile tecnicismo lessicale sia opera del M. [REDACTED] G. [REDACTED] (ovvero del commercialista [REDACTED]) ciò che conta è che, nella sintesi di tanta descrizione, il fine ultimo del progetto sia l'incremento del 30% della visibilità sul web, e lo smaltimento (per dirla brutalmente) dei fondi di magazzino: il tutto mediante le aste on line del sito E-bay.

Questo progetto, che, replicato esattamente per l'intero anno 2011, si sarebbe dovuto portare a compimento nel corso di due anni, si è certamente bruscamente interrotto già (e a tutto concedere)

dopo i primi sei mesi di attività, quando avvenne che dal mese di settembre 2010 le aste su Ebay di quel materiale (in prevalenza coltelli) cessarono in quanto, come spiega P [redacted] Gi [redacted]: *"ebay cambiò le politiche, oltre ai costi ha cominciato a bloccare la vendita di coltelli, perché in Inghilterra certe tipologie degli stessi erano bloccate. Quindi ebay bloccò tutte le vendite del M [redacted] e successivamente anche il conto pay pal, quindi il mio consiglio fu: chiudere con ebay ed inserire un modulo nel vs. sito di 'offerte speciali' a costo più basso, una sorta di promozione"*.

Ed in effetti, la prova evidente di ciò è che l'ultima vendita su Ebay risale al massimo al 1/9/2010, data in cui è stato rilasciato dall'acquirente il relativo ultimo feedback (cfr.doc.4 DTL, estratto dal sito Ebay).

Tanto basterebbe a ritenere il progetto in buona parte inesistente (al più valido per i primi sei mesi di rapporto), il che avrebbe dovuto condurre all'interruzione del contratto, e, semmai alla stipula di uno nuovo e diverso; al contrario, anche nel 2011, quando Ebay non era più utilizzata da tempo, si è rinnovato lo stesso identico progetto.

Il resto del periodo la F [redacted] secondo la tesi del ricorso, lo avrebbe comunque passato ad inserire 'offerte speciali' sul sito istituzionale (nel frattempo completamente rinnovato da P [redacted] per consentire la vendita diretta e la 'tenuta' di un flusso di accessi e di ordini pari ad almeno 15 al giorno) continuando a smaltire il magazzino.

Ma tale prospettazione è smentita, ancora una volta, sia dalle precise dichiarazioni della F [redacted] sia dai riscontri documentali reperiti², sia dal tono affabile usato dalla stessa nella corrispondenza via @ con l'impiegata del commercialista³, sia la deposizione stessa (benchè titubante) della impiegata P [redacted] A [redacted] R [redacted]

¹ *"Per tutta la durata del mio rapporto ho sempre continuato ad occuparmi delle vendite sul sito, degli ordini, delle spedizioni, della compilazione delle lettere di vettura, del controllo degli effettivi pagamenti (tramite paypal, contrassegno o altri mezzi), della redazione dei DDT e delle fatture, che tuttavia emettevano solo nei confronti di chi la chiedeva e aveva partita IVA. La mattina arrivavo, guardavo gli ordini arrivati, verificavo la presenza in magazzino dei prodotti tramite apposito programma, se non li avevamo procedevo ad ordinarli o on line se erano americani, accedendo io stessa direttamente al sito, se erano italiani invece tramite una telefonata o una @, se il prodotto era disponibile procedevo ad emettere DDT, lettera di vettura, avvisavo il cliente che l'ordine era pronto o era partito. Preparato l'articolo e i documenti, il figlio del titolare faceva i pacchi ed il corriere veniva tutti i giorni a ritirare i pacchi, consegnandoci contemporaneamente i pacchi in arrivo. Ogni giorno spedivamo da 5 a 15 pacchi"*.

² Doc.8 DTL: fatture redatte dalla Folloni e con suoi interventi grafici manuali

³ Cfr. sempre doc.8 DTL, e cioè le @ allegate alle fatture

⁴ *"[redacted] questa sig. [redacted] della quale non conosco il cognome: con me si rapportavano principalmente il sig. [redacted] Carlo e la sig. [redacted] che era la madre di [redacted] se questa [redacted] ha chiamato, è stata qualche volta ma in modo sporadico, ovvero mi può aver mandato qualche @, ero esclusivamente io che mi occupavo*



Per altro, sempre analizzando i contratti, va notato che al punto n.14 lettera e) si legge che: *"il Collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al Committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al Committente stesso di intervenire con soluzioni alternative."* e che (lettera f) *"qualora sopravvengano eventi comportanti l'impossibilità temporanea della prestazione di cui al precedente comma il Collaboratore presenterà tempestivamente al Committente, e comunque entro 48 ore"*, addirittura arrivando a prevedere come causa di risoluzione del contratto *"la sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni"* (punto n. 16 lettera a.1). e tutte queste clausole, oltre a denotare un vincolo stringente in capo ad un collaboratore a progetto, sono incongrue ed inutili nel caso la [REDACTED] dovesse occuparsi (come tutti si sono affannati a sostenere) delle mere giacenze di magazzino.

A parte notare che nemmeno la difesa attorea ha ardito sostenere che delle vendite ordinarie non in saldo (che arrivavano a 15 al giorno) si occupasse il M [REDACTED] C [REDACTED]; all'evidenza era la F [REDACTED] ad occuparsi di tutte le vendite on line, ordinarie e non, senza alcun aggancio realistico con i progetti esposti nei suoi due co.co.pro.

Nella sostanza la [REDACTED] presidiava la sede di M [REDACTED] B [REDACTED] tutte le mattine per 4 ore, svolgendo l'attività ordinaria della società, che è appunto la vendita *on line* a mezzo *internet* di coltelleria e accessori da campeggio (e dunque svolgendo tutte quelle attività propedeutiche e connesse a tale vendita: esporre la merce sul sito, controllare gli ordini in entrata, rispondere agli stessi ed a richieste e chiarimenti degli utenti, preparare gli oggetti, preparare le fatture se richieste dai clienti, preparare le lettere di vettura –l'unica cosa che non faceva era preparare i pacchi, cosa della quale si occupava M [REDACTED] M [REDACTED] al pomeriggio⁵).

Veniva pagata ad ore, con importo fisso mensile conguagliato a fine anno (cfr. dichiarazioni F [REDACTED] e doc.7 DTL: conguagli); il secondo contratto prevede importo minore perché –dalle dichiarazioni di M [REDACTED] Gi [REDACTED] già riportate- faceva meno ore.

della contabilità di quell'azienda, mi portavano le fatture già stampate, ero io che le registravo; se c'era qualche errore di anagrafica chiamavo per chiedere chiarimenti sulla fattura, mi rispondeva chi c'era in quel momento, o la [REDACTED] o questa L [REDACTED] almeno una volta, non spesso. Se mi rispondeva la [REDACTED] prendeva nota della mia segnalazione, non so chi la mettesse a posto; non ricordo se invece D [REDACTED] provvedesse direttamente: Il mio modo di rivolgermi è sempre stato confidenziale con tutti i clienti, e ciò per rispondere alla domanda relativa alle a. doc.8 DTL, che riconosco. Questa D [REDACTED] fisicamente non l'ho mai vista: era molto spesso la [REDACTED] a portare la contabilità dell'azienda, a volte anche il figlio".

⁵ Così la dichiarazione F [REDACTED] già riportata sub.3.

Le conseguenze

Tanto ricostruito e esposto in fatto, si tratta ora di trarne le conseguenze giuridiche.

A norma dell'art. 61, comma 1°, del d.lgs. 10.9.2003, n. 276, *"i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa"*.

Pur senza voler in questa sede approfondire la questione teorica (ampiamente dibattuta in dottrina) circa l'effettiva portata sistematica da attribuire all'introduzione, da parte del legislatore delegato del 2003, della figura del "lavoro a progetto" – nel senso che con la stessa si sia voluto introdurre nel sistema giuridico un nuovo tipo contrattuale, ovvero un *tertium genus* di contratto (collocato, per così dire, a metà strada tra subordinazione ed autonomia), ovvero ancora che con essa si sia tentato un semplice adeguamento ai nuovi parametri di legge dei rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e coordinata ex art. 409, n. 3, c.p.c. – basti in questa sede ricordare che, secondo la circolare del Ministero del lavoro n. 1 dell'8.1.2004, *"il progetto consiste in un'attività identificabile e funzionalmente collegata ad un risultato finale cui il collaboratore partecipa"*: il che logicamente vuol dire – come condivisibilmente osservato in dottrina – che l'apporto del collaboratore alla realizzazione del risultato finale è (fisiologicamente) solo parziale, come pure che il predetto *"in realtà concorre alla realizzazione (presumibilmente con altri apporti) del progetto determinato dal committente"*. Lo stesso può dirsi, a maggior ragione, in relazione al *"programma di lavoro"* ed alla *"fase di esso"*, concetti che la medesima circolare individua come caratterizzati *"per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni o risultati parziali"*. Se a ciò si aggiunge poi che la circolare sopra citata rappresenta il requisito del progetto/programma di lavoro/fase di esso come una *"mera modalità organizzativa della prestazione lavorativa"*, risulta piuttosto evidente come il legislatore del 2003 non abbia voluto introdurre nell'ordinamento un nuovo tipo di contratto né un *tertium genus* di rapporto, avendo inteso invece *"riproporre, sia pure in altri termini, l'elemento caratterizzante del coordinamento di cui all'art. 409, n. 3 c.p.c."*.


Con successiva circolare 29.1.2008, n. 4/2008, il Ministero del lavoro ha ulteriormente precisato che la finalità della nuova disposizione *“è quella di delimitare l'utilizzo del lavoro coordinato e continuativo a quelle sole prestazioni che siano genuinamente autonome perché definite in funzione di un risultato predeterminato che le caratterizza e ne delimita l'ambito di svolgimento. Un risultato che le parti definiscono pertanto in tutti i suoi elementi qualificanti al momento della stipulazione del contratto e che il committente, a differenza del datore di lavoro subordinato, non può successivamente variare in modo unilaterale”*, aggiungendo poi che *“con riferimento al progetto, programma di lavoro o fase di esso il personale ispettivo deve verificare anzitutto la specificità, tenendo presente che lo stesso non può totalmente coincidere con l'attività principale o accessoria dell'impresa come risultante dall'oggetto sociale e non può ad essa sovrapporsi ma, come già sottolineato dalla circolare n. 1/2004 del 8 gennaio 2004 e dalla circolare n. 17/2006 del 14 giugno 2006, potrà essere soltanto ad essa funzionalmente correlato. Ciò comporta che il progetto non può limitarsi a descrivere il mero svolgimento della normale attività produttiva né può consistere nella semplice elencazione del contenuto tipico delle mansioni affidate al collaboratore”*.

Sulla base delle indicazioni così fornite, che appaiono pienamente aderenti al dettato normativo, deve affermarsi che i due rapporti di lavoro a progetto instaurati con la [REDACTED] appaiono formalmente conformi al dettato normativo.

L'obiettivo assegnato alla collaboratrice è infatti definito: *“l'aumento della visibilità sul mondo internet del 30% rispetto all'attuale e, contestualmente un miglioramento della gestione del magazzino prodotti”* ed i compiti da svolgere quotidianamente per raggiungerlo sono pure dettagliatamente specificati: *“Per il raggiungimento di tale obiettivo, il collaboratore opererà giornalmente secondo le seguenti linee guida: Controllo e valutazione della disponibilità di magazzino in funzione delle richieste degli utenti; Analisi ed ottimizzazione dei tempi e modi dell'inserimento dei prodotti sul portale d'asta; Analisi delle tipologie e modalità di ricerche effettuate dai clienti, sia sul portale d'asta che sul sistema di web analysis dell'e-commerce”; Analisi dei trend di spostamenti d'acquisto e ricerca tra i due sistemi; Gestione ordini; Analisi del trend di aumento d'accesso ai sistemi, sia dei clienti che dei motori di ricerca e del tipo di richiesta di quest'ultimi; Andamento dei trend in funzione delle stagioni e delle festività; Analisi globale periodica”* e caratterizzano un vero e proprio *“programma di lavoro”*.

La collaboratrice, quindi, in conformità con la previsione normativa, si era impegnata a svolgere un'attività funzionale al raggiungimento di un determinato risultato produttivo.





Dall'istruttoria svolta è tuttavia emerso che le mansioni di fatto svolte dalla F [redacted] sono state affatto diverse e ben più ampie di quelle contemplate nel contratto.

Come già esposto: solo per i primi sei mesi la F [redacted] ha collocato prodotti (comunque non in saldo, e non giacenze di magazzino⁶⁾) su Ebay; successivamente, e per l'intero anno e mezzo ulteriore di collaborazione, la lavoratrice ha svolto ordinarie mansioni di gestione dell'attività di vendita (dunque dell'attività ordinaria di M [redacted] B [redacted]).

La collaborazione che dunque la giovane ha prestato in favore della ditta ricorrente appare affatto diversa e comunque ampiamente eccedente i limiti oggettivi dei due progetti, con conseguente applicazione dell'art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 secondo il quale i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di un progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'art. 61, comma 1, dello stesso decreto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Nel caso di specie, infatti, tutte le collaborazioni prestate al di fuori del progetto contrattualmente definito devono considerarsi prestazioni lavorative eseguite in mancanza di progetto e dunque sottoposte alla sanzione/presunzione assoluta di cui al citato art. 69, comma 1.

Sulle conseguenze della mancanza di un valido progetto, valgono le convincenti argomentazioni esposte dal Tribunale di Modena del 29.1.2008 (in [redacted]).

“L'interpretazione letterale, sistematica e logica depone nel senso della previsione, nell'art. 69 comma 1, di una presunzione assoluta di subordinazione. Occorre considerare che la stessa espressione, “sono considerati”, è già stata utilizzata in passato dal legislatore per perseguire il medesimo fine nel divieto di interposizione di manodopera. Ai sensi dell'art. 1 u.c. l. 1369/60, “i prestatori di lavoro occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni”. Una formula analoga è adoperata nell'art. 27 d.lgs. 276/03 sulla somministrazione irregolare. Il legislatore del 2003 ha inteso bandire, salvo alcune eccezioni, le fattispecie di collaborazioni coordinate e continuative senza progetto, sul presupposto della finalità elusiva delle stesse. L'art. 61 comma 1 d.lgs. 276/03 stabilisce che “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa...devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso...”. L'art. 61 comma 2 elenca tassativamente le ipotesi di collaborazioni coordinate e

⁶⁾ *“Escludo in modo tassativo che nel sito e-bay fossero vendute rimanenze, al contrario cercavamo che questo sito ci facesse in qualche modo da vetrina, e quindi mettevano i prodotti più appetibili: ad esempio vendevamo comunemente un acciarino, che non è certo una rimanenza ma un prodotto molto richiesto, e così un coltello W [redacted] che aveva un ottimo rapporto qualità prezzo. E' capitato anche che su e-bay vendessimo rimanenze di magazzino”*

continuative senza progetto che possono sopravvivere. L'art. 86 comma 1, nel dettare la disciplina transitoria, sancisce la perdita di efficacia al 24.10.04 delle collaborazioni già stipulate e che non possano essere ricondotte ad un progetto.

La rubrica dell'art. 69 è univoca: "divieto di rapporti di collaborazione atipici e conversione del contratto". In sostanza, le collaborazioni coordinate e continuative senza progetto non sono nel nostro ordinamento più legittime, eccetto i casi di cui all'art. 61 comma 2, in quanto costituiscono per definizione rapporti fraudolenti a danno del lavoratore.

Il divieto è posto espressamente dall'art. 61 ed è sanzionato dall'art. 69 con la conseguenza tipica adottata dall'ordinamento per combattere le condotte in frode alla legge, cioè facendo discendere dal contratto quegli effetti legali che le parti, o meglio il contraente più forte, volevano eludere. La stessa legge delega prevedeva l'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio in caso di inosservanza delle disposizioni di legge.

Parte della dottrina ha sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 69 comma 1, ove interpretato nel senso della presunzione assoluta, sul rilievo della violazione del principio di indisponibilità del tipo legale (artt. 3 e 35 Cost.) e della irragionevole limitazione dell'autonomia contrattuale (art. 41 Cost.). Anzitutto, è lo stesso art. 41 comma 2 Cost. che autorizza il legislatore a limitare l'autonomia privata qualora l'esercizio della stessa possa recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana e non vi è dubbio che una condotta fraudolenta volta a ridurre le garanzie del lavoratore costituisca attentato alla sua dignità. Quanto al tema della indisponibilità del tipo legale, la Corte Costituzionale (sentenze n. 121/93, 115/94) ha sì affermato che nel nostro ordinamento giuridico sarebbe interdetto al legislatore il potere di qualificare in astratto un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato negando al giudice il potere di interpretare autonomamente i fatti rilevanti per determinare la sua corretta qualificazione giuridica, ma ciò solo ove dalla qualificazione imposta dal legislatore "derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi e alle garanzie dettate dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato". Tale evenienza certamente non si profila nel caso in esame, risultando l'interpretazione dell'art. 69 comma 1, nel senso della presunzione assoluta, quella maggiormente compatibile con le garanzie costituzionali del lavoro subordinato. Non può in alcun modo condividersi la giurisprudenza di merito che, in conformità al testo della circolare ministeriale, intravede nell'art. 69 comma 1 la previsione di una presunzione relativa "che può essere superata qualora il committente fornisca in giudizio prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro effettivamente autonomo", cfr. circolare n. 1/04). Ove si adottasse questa tesi si finirebbe per far rivivere, in contrasto con la lettera e la ratio delle disposizioni citate, le collaborazioni coordinate e continuative senza progetto. Inoltre, non si vede in che modo il datore convenuto



potrebbe utilmente dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro autonomo, smentendo il contratto di collaborazione senza progetto, o con progetto indeterminato, concluso col lavoratore. Né si comprende, dal punto di vista logico, per quale ragione il datore di lavoro avrebbe dovuto far ricorso al contratto a progetto se nell'intento delle parti e nei fatti il rapporto fosse stato sin dall'inizio di tipo autonomo" (v. anche Corte appello Firenze, del 22.1.2008, pres. e rel. [redacted] che può essere letta allo stesso indirizzo sopra indicato; nonché Trib. Trieste, 23/03/2011; Trib. Milano, Sez. lavoro, 24/01/2011 in [redacted] (M. [redacted] n. 1/2012).

Per altro, e ad abundantiam, si deve rilevare come nel caso in esame esistano in modo incontrovertibile gli elementi distintivi tipici della subordinazione, in primis il rapporto gerarchico/direttivo, che specificamente fa capo a M. [redacted] come s'è visto socio occulto della M. [redacted] B. [redacted].

E' emerso dalla testimonianza B. [redacted] come sia stato quest'ultimo ad effettuare il colloquio di lavoro con la collaboratrice, a concordare -insieme a P. [redacted] i compiti da svolgere e la retribuzione; a dare disposizioni alla lavoratrice⁷ che pure era autonoma nel suo lavoro (ma autonomia non significa assenza di subordinazione); a concordare con la lavoratrice la prosecuzione del rapporto alla scadenza del secondo contratto, salvo poi cambiare idea⁸.


Gli ulteriori elementi sintomatici sono pure presenti nella fattispecie in esame: la necessità di avvisare in caso di assenza⁹, per altro espressamente prevista anche nei due contratti; il compenso orario fisso¹⁰ per altro ammesso anche da M. [redacted] l'uso esclusivo dei beni aziendali per

⁷ "Fu M. [redacted] mi, all'inizio del rapporto, quali erano i miei compiti, che io poi svolsi in autonomia, anche se avevo problemi chiedevo a M. [redacted]"

⁸ "Il 19 11 2011, visto che tra un mese mi scadeva il contratto, chiesi a M. [redacted] cosa intendevano fare di me, ed ho contestualmente scritto un SMS a L. [redacted] che aveva comunque un ruolo e degli interessi in questa società. Piccinini mi richiamò dicendomi ci vediamo stasera, e quella sera ci vedemmo io, M. [redacted] M. [redacted] e P. [redacted] in un bar di Correggio. In quel luogo mi dissero che avrebbero continuato, creando una nuova società ed un nuovo sito, mi dissero di stare tranquilla perché lavoro ce ne era, i fatturati erano aumentati notevolmente. Io ho lavorato tutto il periodo Natalizio, ma poi a fine gennaio mi dissero, non ci sono nuove proposte, ciò mi fu detto da [redacted] venne apposta, presente anche M. [redacted]"

⁹ "Quando non andavo in ufficio, avvisavo sempre M. [redacted]"

¹⁰ "Io non facevo 4 ore fisse tutti i giorni, dipendeva da quello che c'era da fare, a volte 3 a volte 6, poi conteggiavamo le ore a fine mese, io le segnavo tutti i giorni."



svolgere la prestazione; la completa assenza di rischio in capo alla lavoratrice e l'assenza di discrezionalità relativamente al lavoro da svolgere¹¹.

Tanto basta per ritenere –anche volendo accedere alla tesi (minoritaria) che reputa comunque necessaria la prova della subordinazione- che il rapporto di lavoro tra F. [redacted] D. [redacted] e M. [redacted] si possa configurare come di natura subordinata.

Una osservazione di carattere giuridico va svolta anche con riguardo alla posizione dei soci occulti della ditta individuale M. [redacted] sigg. M. [redacted] M. [redacted] ano e F. [redacted] G. [redacted]

Quanto incidentalmente accertato da chi scrive in ordine al ruolo e responsabilità avuti nella presente vicenda dai due soggetti sopra indicati, e più in generale al ruolo gestorio/lavorativo avuto all'interno di [redacted] nella quale il sig. [redacted] è stato solo un semplice prestanome, o comunque ha conferito un apporto modestissimo all'andamento e alla conduzione della ditta) porta a ritenere che sia estensibile a loro carico, in via illimitata e solidale, la responsabilità patrimoniale conseguente all'evasione contributiva di cui è causa.

Non è tuttavia possibile estendere quanto previsto dall'art.147 legge fall. alla presente fattispecie, posto che il citato articolo ed i suoi effetti *"esaurisce la sua portata nell'ambito della materia della dichiarazione di fallimento e non si estende anche ai rapporti ordinari dei soci fra loro o con la società"*.

Pertanto nessuna concreta statuizione può essere presa in questa causa con riguardo alle posizioni accertate più sopra, pur dando atto della giurisprudenza della SC che afferma, anche di recente, che *"tuttavia, la pronuncia non resta del tutto irrilevante ai fini della decisione sulla controversia concernente il socio, in quanto, avendo questa origine dal medesimo rapporto accertato nel precedente giudizio, il giudice deve tenere conto della sentenza passata in giudicato, secondo la sua libera valutazione, quale prova o elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica oggetto dell'accertamento giudiziale e nell'ambito degli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa"* cfr. *Cass.Sez. 5, Sentenza n. 13084 del 15/06/2011*

Alla luce di tutto quanto più sopra esposto, per concludere, il ricorso di cui è causa è respinto.

Le spese seguono la soccombenza del ricorrente, e vengono liquidate, in favore degli enti, come in dispositivo.

¹¹ *"La mia autonomia nel fissare i prezzi su e-buy era assai limitata, nel senso che potevo solo verificare il prezzo di acquisto, quello di vendita sul sito M. [redacted] BL. [redacted] fare un ribasso di un 10-15%. se invece c'erano prodotti che erano rimanenze, era [redacted] a dirmi: mettilo in vendita con uno sconto maggiore"*

PQM

1. Dichiaro il difetto di legittimazione passiva della convenuta D'IL di Reggio Emilia;
2. Rigetto il ricorso e confermo l'avviso di addebito oggetto della presente impugnazione;
3. Condanna parte ricorrente a rifondere all'INPS ed al Ministero del Lavoro le spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 per ciascun ente.

REGGIO EMILIA. 4 marzo 2015

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi